

PROROGA DEL CONTRATTO REP. 010999 DEL 17/12/2009 (INTEGRATO CON
CONTRATTI REP. N. 015049 DEL 31/5/2013 E REP. N. 019362 DEL 5/7/2017),

PROROGATO CON ATTO REP. 024450 DEL 30/5/2022,

DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO

NELL'AMBITO DEL CONTRATTO PER L'ESERCIZIO DELLE FERROVIE

CIG 2640978BFA

AI SENSI DELL'ART. 4, PAR. 4. REG. (CE) 1370/2007, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24,
COMMA 5-BIS D.L. n. 4/2022 (CONV. CON MOD. IN L. n. 25/2022)

tra

la **Regione Puglia**, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, n. 33, codice fiscale
80017210727, ai fini del presente atto rappresentata dall'ing. Carmela IADARESTA,
in forza dei poteri attribuiti ai sensi della D.G.R. n. 1576/2021 di conferimento della
dirigenza della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità (di seguito
denominata anche solo "**Regione**" o "**Ente affidante**"),

e

l'impresa esercente affidataria **Ferrotramviaria S.p.A.**, con sede in Roma, piazza
Giovanni Winckelmann, n.12, CAP 00162, C.F. 00431220581, P.IVA 00890311004, ai
fini del presente atto rappresentata dal dott. Antonio RICCO, nato a

, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

nonché legale rappresentante in forza dei poteri conferitigli con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 29/06/2022 (di seguito denominata anche solo
"**Ferrotramviaria**" o "**Affidatario**"),

ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la "**Parte**"
ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le "**Parti**",

premesso che

a. con contratto di servizio rep. 010999 del 17/12/2009 sottoscritto in data 14/12/2009 tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31/10/2002 n. 18 e ss.mm.e ii., integrato con un Contratto integrativo sottoscritto in data 23/5/2013 – rep. 015049 del 31/5/2013 e con un Contratto integrativo aggiuntivo sottoscritto in data 3/7/2017 – rep. 019362 del 5/7/2017, (di seguito, denominato il “**Contratto**”), l'Ente affidante ha affidato a Ferrotramviaria, tra l'altro, l'esercizio del servizio di trasporto pubblico automobilistico nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie;

b. ai sensi dell'art. 3 del “**Contratto**”, quest'ultimo aveva originaria durata di 6 (sei) anni a decorrere dall'1/1/2010 e fino al 31/12/2015;

c. il medesimo art. 3 del “**Contratto**” prevedeva la possibilità di rinnovare, di ulteriori 6 (sei) anni la durata del medesimo atto qualora non esercitata la disdetta entro il 31/12/2014. In forza di tale previsione con DGR 1453/2013 la Giunta regionale deliberava di non avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, stabilendo di fatto al 31/12/2021 la durata del medesimo contratto;

d. in ragione della crisi pandemica da Covid-19 e della sussistenza dei presupposti compendiate nell'art. 92, co. 4-ter del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni con la Legge n. 27/2020), con DGR n. 2231/2021, la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, di prorogare, senza soluzione di continuità, fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato dagli ATO di cui alla L.R. n. 24/2012 e comunque non oltre il 31/3/2023, la parte relativa al servizio di trasporto automobilistico di cui al “**Contratto**” con la società Ferrotramviaria, in scadenza al 31/12/2021; il suddetto “*Atto di proroga al contratto di servizio rep. n. 010999 del 17/12/2009 (integrato con contratti rep. n. 015049 del 31/5/2013 e rep. n. 019362 del 5/7/2017) per*

l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico integrativo e/o sostitutivo

CIG 2640978BFA" (di seguito, denominato il "**Contratto bis**", all. sub 2 al presente "**Contratto di proroga**") è stato sottoscritto digitalmente da Ferrotramviaria in data 13/4/2022 e da Regione Puglia in data 21/4/2022, e repertoriato al n. 024450 del 30/5/2022;

e. il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis D.L. n. 138 del 13/8/2011 (convertito in Legge n. 148 del 14/9/2011), recepito, *ratione materiae*, nell'art. 2 della Legge Regionale n. 24 del 20/8/2012, ha imposto l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;

f. con DGR n. 1221/2013 la Giunta Regionale ha adottato il Piano di Riclassificazione dei servizi automobilistici eserciti dalle imprese ferroviarie, nel caso di specie anche attraverso il "**Contratto**", identificando i servizi suscettibili di attribuzione alla programmazione dei bacini di mobilità (*rectius* Ambiti Territoriali Ottimali, ex L.R. n. 24/2012) oltre a quelli da riconvertire in servizi ferroviari;

g. il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017 di cui alla DGR n. 598/2016 e la successiva DGR n. 207/2019 confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, hanno definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese secondo cui saranno riorganizzati, tra l'altro, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalle imprese ferroviarie con modalità automobilistica, di cui al presente atto;

h. in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad attivare mediante l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali del trasporto pubblico locale;

i. allo stato, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di

devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, gli

iter di gara delle Province e della Città Metropolitana non risultano ancora conclusi;

j. nelle more della definizione dei suddetti *iter*, non è stato possibile dare

corso agli ulteriori adempimenti finalizzati all'attivazione della procedura di

affidamento volta all'individuazione del nuovo soggetto gestore del trasporto

pubblico locale automobilistico negli ATO delle Province e della Città

Metropolitana;

k. la prossima scadenza del Contratto bis al 31/3/2023 rischia di determinare

l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, non essendo

la stessa compatibile con le tempistiche necessarie all'attivazione ed

all'espletamento delle procedure di affidamento predette;

l. persistendo le gravi conseguenze che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha

generato in maniera diffusa, con Legge n. 25 del 28 marzo 2022, di conversione con

mod. del D.L. n. 4/2022, è stato introdotto all'art. 24 del predetto decreto, il comma

5-bis, il quale prevede che: *"Al fine di sostenere gli operatori del settore del*

trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle

misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da

Covid-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono

applicare l'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del

Consiglio, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e

regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base

di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure

regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione

degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di altri

strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei

servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto art. 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.”

m. l'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al comma 1, prevede che: *“Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto”;*

n. la risoluzione di tale situazione di elevata criticità, ha imposto l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso sia alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto che la tempestiva, regolare e perfetta esecuzione dei progetti di investimento già programmati, che la Regione ha il dovere di salvaguardare anche per le finalità di ripresa e resilienza proprie del piano straordinario in corso;

o. in aderenza al disposto dell'art. 24 co. 5-bis del D.L. n. 4/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022) e conformemente alle linee di indirizzo fornite dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 917 del 27/6/2022 (all. sub 3 al presente **“Contratto di proroga”**), in relazione al **“Contratto”** e successivo **“Contratto bis”** in essere con Ferrotramviaria, a seguito delle verifiche

espletate in merito alla sussistenza delle condizioni necessarie per l'applicabilità dell'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007, l'Ente Affidante, con DGR n. 421 del 30/3/2023, ha quindi disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 5-bis del predetto Decreto Legge, la proroga della gestione del servizio e del Contratto a decorrere dalla data di scadenza del "Contratto bis" (31 marzo 2023) sino al 31 dicembre 2026;

p. nella predetta DGR n. 421 del 30/3/2023 sono richiamate le condizioni previste dall'art. 24 co. 5-bis del D.L. n. 4/2022 per l'applicabilità dell'art. 4, par. 4, del Reg. (CE) n. 1370/2007:

- vincolo da parte dei soggetti gestori ad effettuare significativi investimenti in autofinanziamento anche parziale e sulla base di Piano Economico-Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti;
- previsione degli investimenti anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri;
- che tali investimenti abbiano un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento;

q. con nota acquisita al protocollo regionale al n. AOO_078/PROT/28/03/2023/0001393 del 28/3/2023, agli atti della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, Ferrotramviaria ha trasmesso la scheda riassuntiva degli investimenti programmati con l'individuazione delle risorse investite in autofinanziamento e il PEF da cui si ricava evidenza degli investimenti e delle risorse investite nell'arco temporale di proroga al 31/12/2026;

r. la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 24 co. 5-bis del D.L. n.

4/2022, per l'applicabilità dell'art. 4, par. 4, del Reg. (CE) 1370/2007, è stata verificata in virtù delle circostanze dettagliatamente descritte nella relazione illustrativa allegata alla DGR n. 421 del 30/3/2023;

s. Il presente atto di proroga è condizionato al permanere delle condizioni economiche di cofinanziamento giustificative della proroga stessa, ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis D.L. n. 4/2022 (conv. con mod. in L. n. 25/2022), giusta DGR n. 421 del 30/3/2023.

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente "Contratto di Proroga".

Il "Contratto", il "Contratto bis", la DGR n. 421 del 30/3/2023, nonché tutti i documenti identificati nel presente "Contratto di Proroga", ne costituiscono parte integrante e sostanziale ancorché non materialmente allegati.

Art. 2 - Proroga del Contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 5-bis del Decreto Legge n. 4/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022), e in applicazione dell'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, la durata del "Contratto" viene prorogata - a decorrere dalla data di scadenza dell'affidamento attualmente individuata nel 31/3/2023 - sino al 31/12/2026.

Art. 3 - Oggetto del Contratto

Con eccezione della modifica della durata contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del presente "Contratto di Proroga", le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio di trasporto pubblico automobilistico nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie prosegua ai medesimi patti, prezzi e

condizioni di cui al “**Contratto**” vigente e conseguentemente riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo, del Regolamento europeo n. 1370/2007 e s.m.i. e delle norme nazionali e regionali a cui lo stesso si conforma.

Art. 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo annuo riconosciuto all’Affidatario per l’assolvimento delle prestazioni contrattuali relative al servizio di trasporto pubblico automobilistico nell’ambito del contratto per l’esercizio delle ferrovie è calcolato assumendo a base l’importo previsto, pro quota trasporto automobilistico, nel “**Contratto**” rep. 010999 del 17/12/2009 (€ 1.971.288,00), ed è quello attualmente identificato nel “**Contratto**”, così come sino ad oggi riveniente dall’applicazione dell’adeguamento inflattivo di cui alla L.R. n. 18/2002, ed è pertanto pari, per l’intero 2023, a € 2.457.731,52 oltre IVA al 10%.

Resta valido quanto disposto dall’art. 18 del “**Contratto**”.

Art. 5 - Cauzione

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, Ferrotramviaria si obbliga a fornire - entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto - garanzia fideiussoria, prestata da primario istituto bancario o assicurativo, nella misura dell’1,5% (uno virgola cinque per cento) del corrispettivo annuo di cui all’art. 4 così come rivalutato, all’anno in corso, a seguito di adeguamento inflattivo di cui alla L.R. n. 18/2002, con termine al sesto mese successivo alla scadenza delle su indicate obbligazioni.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L’Impresa Ferrotramviaria, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando

espressamente che il presente **“Contratto di Proroga”** sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma.

A tal proposito Ferrotramviaria ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - IBAN e che sono delegati ad operare sul suddetto conto corrente:

-

-

Art. 7 - Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico dell'Impresa Ferrotramviaria tutte le spese del presente **“Contratto di Proroga”** e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente affidante.

Art. 8 - Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviano espressamente alle clausole del **“Contratto”**, del quale reciprocamente danno atto, accettandone *in toto* il contenuto.

Art. 9 - Trasparenza

Con la stipula del presente **“Contratto di proroga”**, l'Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente **“Contratto di proroga”** nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

A. Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente **"Contratto di proroga"**, ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente **"Contratto di proroga"** (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

B. Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente **"Contratto di proroga"** rientrano nelle categorie dei "Dati Comuni" acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

C. Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la Regione Puglia:

Titolare del Trattamento è Regione Puglia rappresentato dal Presidente della Giunta

Regionale ed il rappresentante designato al trattamento per conto del Titolare è il Dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ing. Carmela IADARESTA, contattabile all'indirizzo mail: c.iadaresta@regione.puglia.it, con sede legale in Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70100 – BARI.

Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è la dr.ssa Rossella CACCAVO, contattabile all'indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.

Per l'Affidatario Ferrotramviaria:

Titolare del Trattamento è Ferrotramviaria S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Giovanni Winckelmann, n.12, CAP 00162, nella persona del Presidente del CdA, Dott. Antonio RICCO, contattabile all'indirizzo e-mail: info@ferrovienordbarese.it.

Il Data Protection Officer è la dott.ssa Maria Francesca RICCHIUTO, contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@ferrovienordbarese.it.

D. Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente **“Contratto di proroga”** saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente **“Contratto di proroga”**.

E. Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la

Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Bari, data delle firme digitali.

Per la Regione Puglia

Per Ferrotramviaria



Carmela
ladaresta
19.06.2023
09:19:18
GMT+01:00



Firmato digitalmente da:
RICCO ANTONIO
Firmato il 14/06/2023 12:31
Seriale Certificato: 101502984966819015821137338842885610434
Valido dal 15/07/2020 al 15/07/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3